

COMUNE DI CELLINO SAN MARCO

Bando di concorso per l'assegnazione in locazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica.

BANDO DI CONCORSO N. 01/2017 indetto ai sensi della Legge Regionale n. 10 del 07/04/2014 nonché della L.R. n. 50 del 05/12/2014, per l'assegnazione in locazione semplice di alloggi di edilizia residenziale pubblica, compresi quelli di proprietà comunale, che si renderanno disponibili nel Comune di Cellino San Marco, salvo eventuali riserve di alloggi previste dalla legge.

Gli interessati all'assegnazione possono partecipare ad una sola assegnazione nell'ambito regionale.

Al Bando di Concorso possono partecipare tutti coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 3 della L.R. n. 10 del 07/04/2014.

Ai sensi dell'art.20 della Legge Regionale n.10/2014 non possono partecipare al Concorso coloro i quali hanno occupato, o ceduto, alloggi abusivamente.

ART.1. REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL CONCORSO:

1) A norma dell'art. 3 della Legge Regionale n. 10 del 07/04/2014, può partecipare al presente concorso:

- a. chi ha la cittadinanza italiana. Il cittadino straniero è ammesso in conformità a quanto previsto dall'articolo 40 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, emanato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall'articolo 27, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo);
- b. chi ha la residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale nel comune o in uno dei comuni compresi nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso, salvo che si tratti di lavoratori destinati a prestare servizio in nuovi insediamenti produttivi compresi in tale ambito o di lavoratori emigrati all'estero, per i quali è ammessa la partecipazione per un solo ambito territoriale;
- c. chi non è titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato in qualsiasi località; ai fini della valutazione dell'adeguatezza dell'alloggio si applicano gli standard di cui all'articolo 10, comma 2 della L.R. n. 10/14. In rapporto alla dimensione del nucleo familiare, l'alloggio adeguato deve avere una superficie utile, determinata secondo i criteri dell'art. 22 della L.R. n. 10/14, non inferiore a:
 - 45 mq per nuclei familiari composti da una o due persone;
 - 55 mq per nuclei familiari composti da tre persone;
 - 70 mq per nuclei familiari composti da quattro persone;
 - 85 mq per nuclei familiari composti da cinque persone;
 - 95 mq per nuclei familiari composti da sei persone ed oltre.
- d. chi non ha già ottenuto l'assegnazione immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici, o l'attribuzione di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da enti pubblici, sempreché l'alloggio non sia inutilizzabile o perito senza dar luogo al risarcimento del danno;
- e. chi fruisce di un reddito annuo complessivo, riferito al nucleo familiare, non superiore a € 15.250,00 (delibera G.R. n. 735/16), salvo il diverso limite vigente al momento della scadenza del bando di concorso determinato ai sensi dell'articolo 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457. Il reddito di riferimento è quello imponibile relativo all'ultima dichiarazione fiscale, al lordo delle imposte e al netto dei contri-

buti previdenziali e degli assegni per il nucleo familiare. Oltre all'imponibile fiscale vanno computati tutti gli emolumenti, esclusi quelli non continuativi, quali pensioni e sussidi a qualsiasi titolo percepiti nonché tutte le indennità, comprese quelle esentasse, fatta eccezione per l'indennità di accompagnamento; La mancanza di reddito deve essere autocertificata e può essere anche documentata da certificato di disoccupazione rilasciato dall'Ufficio Provinciale del Lavoro. Deve essere dichiarata l'eventuale iscrizione alla Camera di commercio.

- f. chi non ha ceduto in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice.
- 2) Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita da coniugi, figli, affiliati e affidati con provvedimento del giudice con loro conviventi da almeno due anni. Rientrano nel nucleo familiare anche i soggetti di seguito elencati:
- a) conviventi more uxorio;
 - b) ascendenti, discendenti, collaterali fino al terzo grado;
 - c) affini fino al secondo grado e che dichiarano, nelle forme di legge, alla data di pubblicazione del bando, che la convivenza è finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale e che sono inseriti nello stesso stato di famiglia, da almeno due anni dalla data di pubblicazione.
- 3) I requisiti devono essere posseduti da parte del richiedente e, limitatamente alle lettere c), d), e f) sopra indicati, da parte degli altri componenti il nucleo familiare al momento della presentazione della domanda nonché al momento dell'assegnazione e devono permanere in costanza del rapporto.

ART.2. RISERVE DI ALLOGGI:

Sono fatte salve le eventuali riserve di alloggi disposte per le particolari situazioni di emergenza abitativa e per i programmi di mobilità, ai sensi degli articoli 12 e seguenti della L. R. n.10/2014.

ART.3. MODALITA' DI COMPILAZIONE DELLA DOMANDA:

Le domande di partecipazione al presente bando di concorso debbono essere compilate obbligatoriamente su appositi moduli, in distribuzione presso l'Ufficio URP tel. 0831/615214, sito nella sede Municipale, in via Napoli n. 2 (Resp. Proc. URP: D.ssa Panettella – Orario di apertura al pubblico: Lunedì, mercoledì, venerdì dalle ore 10.30 -12.30 e giovedì dalle ore 16.30 - 18.30).

I moduli e il bando possono essere scaricati direttamente dal sito Internet del Comune di Cellino San Marco: www.csm.br.it, alla voce concorsi.

Il presente bando annulla le graduatorie, provvisorie e/o definitive, pertanto gli aspiranti assegnatari inseriti nella vigente graduatoria dovranno, pena l'esclusione, presentare nuovamente domanda di partecipazione al presente bando.

Nei predetti moduli è contenuto un questionario cui ciascun concorrente, per le parti che lo interessano, è tenuto a rispondere con esattezza. Il questionario, infatti, con riferimento ai requisiti di ammissibilità al concorso ed alle condizioni il cui possesso dà diritto all'attribuzione dei punteggi, è formulato in autocertificazione ai sensi del D.P.R. n.445/2000.

I concorrenti devono, inoltre, produrre tutti i documenti che attestano la legittimità delle richieste (in ori-

ginale o copia conforme ai sensi del DPR n. 445/2000) ed in particolare quelli che non possono essere richiesti d'ufficio dal comune presso altre amministrazioni quali, ad esempio, documenti di privati, certificazioni ASL relative a condizioni di disabilità o di antigienicità dell'alloggio. Le dichiarazioni mendaci oltre a determinare la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera vengono punite ai sensi della legge penale.

ART.4. DOCUMENTAZIONE – DICHIARAZIONI PER L'AMMISSIONE AL BANDO E PER L'ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI

a) Per l'ammissione al bando di concorso, ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 10/2014, il concorrente deve dichiarare nel modello di domanda:

1. di essere cittadino italiano. Il cittadino straniero è ammesso in conformità a quanto previsto dall'articolo 40 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, emanato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall'articolo 27, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo);
2. di essere residente o di svolgere l'attività lavorativa esclusiva o principale nel comune di Cellino San Marco ovvero di essere destinato a prestare servizio nell'insediamento produttivo nel Comune di Cellino San Marco ovvero di essere lavoratore emigrante all'estero;
3. La composizione del proprio nucleo familiare per il quale si chiede l'assegnazione così come risultante all'ufficio anagrafe (il concorrente deve fare attestare anche l'eventuale iscrizione alla Camera di Commercio);
4. Nel caso in cui del nucleo familiare fanno parte il convivente more uxorio, ascendenti, discendenti, collaterali fino al terzo grado, affini fino al secondo grado e che la convivenza sia istituita da almeno due anni prima della data di pubblicazione del bando di concorso dovrà essere dimostrata la data di inizio di tale convivenza.
5. Per il cittadino straniero, se appartenente ad uno Stato membro della Comunità Europea, è richiesta la residenza anagrafica mentre per i lavoratori extracomunitari si farà riferimento al D. Lgs. N. 286/98 e s.m.i.;
6. di non essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato in qualsiasi località;
7. Di non avere ottenuto l'assegnazione immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici, o l'attribuzione di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da enti pubblici, sempreché l'alloggio non sia inutilizzabile o perito senza dar luogo al risarcimento del danno;
8. Di fruire di un reddito annuo complessivo, riferito al nucleo familiare, non superiore al limite, determinato ai sensi dell'articolo 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per l'edilizia residenziale), vigente al momento della scadenza del bando di concorso. Il reddito di riferimento è quello imponibile relativo all'ultima dichiarazione fiscale, al lordo delle imposte e al netto dei contributi previdenziali e degli assegni per il nucleo familiare. Oltre all'imponibile fiscale vanno computati tutti gli emolumenti, esclusi quelli non continuativi, quali pensioni e sussidi a qualsiasi titolo percepiti nonché tutte le indennità, comprese quelle esentasse, fatta eccezione per l'indennità di accompagnamento;
9. Di non avere ceduto in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, alcun alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice.
10. La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatto conformemente allo schema allegato al modulo di domanda attestante il reddito complessivo conseguito dal richiedente e dai componenti il nucleo familiare, i familiari a suo carico nel periodo cui si riferisce il reddito percepito, la sussistenza in favore del richiedente e dei componenti il suo nucleo familiare dei requisiti di cui all'art. 1) del presente bando;

11. Il Modello unico, mod. 730, Cud con eventuale ricevuta consegna o spedizione, di tutti i componenti del nucleo familiare; certificato di disoccupazione rilasciato dal Centro Territoriale per l'Impiego e, se sussistono le condizioni, dichiarazione dello stato di indigenza rilasciata dal Comune di residenza, in caso di mancanza di reddito.

b) Nel caso in cui il concorrente si trovi in una o più delle condizioni soggettive ed oggettive riportate nel modello di domanda dovrà produrre la documentazione necessaria per l'attribuzione del corrispondente punteggio:

- 1) Data del matrimonio e/o convivenza; 2a) Data di inizio occupazione alloggio;
- 2b) Data di inizio della coabitazione con altri nuclei familiari nello stesso alloggio del richiedente;
- 3) Attestato dell'Ufficio Tecnico Comunale o dell'Ufficiale Sanitario dal quale risultino le caratteristiche dell'alloggio, richieste per l'attribuzione del punteggio (improprietà, antigienicità, precarietà, sovraffollamento, ecc.);
- 4) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la volontà di formazione della famiglia entro un anno dalla domanda, comunque prima dell'assegnazione dell'alloggio;
- 5) Attestato dell'ASL comprovante lo stato di menomazione che comporti una diminuzione permanente della capacità lavorativa superiore a 2/3;
- 6) Certificato dell'autorità consolare esistente nel luogo di lavoro attestante la qualifica di lavoratore emigrato all'estero ed il rientro in Italia, da non più di dodici mesi dalla data del bando di concorso, dell'emigrato e del suo nucleo familiare, per stabilirvi la propria residenza;
- 7) Attestato rilasciato dal Prefetto comprovante la qualifica di profugo;
- 8) Provvedimenti emessi dalle autorità competenti da cui si evinca la necessità dell'abbandono dell'alloggio;
- 9) Provvedimento esecutivo di sfratto;
- 10) Dichiarazione stato di famiglia dei nuclei coabitanti con il richiedente;
- 11) Provvedimento attestante il trasferimento d'Ufficio o la cessazione non volontaria del rapporto di lavoro del dipendente che fruisca di alloggio di servizio;
- 12) Provvedimento esecutivo di sfratto, non intimato per immoralità, inadempienza contrattuale, ovvero verbale di conciliazione giudiziaria, ordinanza di sgombero, provvedimento di collocamento a riposo del dipendente pubblico o privato che fruisca di alloggio di servizio;
- 13) Attestato del datore di lavoro indicante il luogo di lavoro del dipendente. L'attestato va presentato solo se la distanza fra il luogo del lavoro e quello di residenza sia superiore a 40 Km.;
- 14) Contratto di locazione registrato da cui risulti che il canone calcolato secondo la legge n. 392/78 incide in misura non inferiore al 25% sul reddito annuo complessivo del nucleo familiare del richiedente;
- 15) Ogni altro documento necessario per chiarire o comprovare quanto dichiarato nella domanda.

TUTTA LA DOCUMENTAZIONE DI CUI ALLE LETTERE a) E b) DEL PRESENTE ARTICOLO DEVE ESSERE PROTETTA IN ORIGINALE O COPIA CONFORME E ALLEGATA ALLA DOMANDA PRESENTATA SOTTOFORMA DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO NOTORIO CORREDATA OBBLIGATORIAMENTE DA FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO IN CORSO DI VALIDITA' PENA LA ESCLUSIONE DEL CONCORSO. LA VALUTAZIONE DEL PUNTEGGIO SARA' EFFETTUATA SULLA SCORTA DEI DOCUMENTI PRESENTATI CON LA DOMANDA.

Art. 5. RACCOLTA DOMANDE – FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA – RICORSI.

Le domande in bollo relative al presente concorso debbono essere presentate, pena esclusione, all'Ufficio Protocollo del Comune di Cellino San Marco, a mano o a mezzo corriere o raccomandata del servizio Postale, entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione del presente bando all'Albo Pretorio comu-

nale. Le domande dei lavoratori emigrati all'estero e residenti in Europa dovranno pervenire entro 90 (novanta) giorni dalla data di pubblicazione del presente bando. Le domande dei lavoratori emigrati all'estero e residenti in Paesi extraeuropei dovranno pervenire entro 105 (centocinque) giorni dalla data di pubblicazione del presente bando. Farà fede la data apposta sulla domanda dall'Ufficio Protocollo. Il recapito del plico entro i termini stabiliti rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.

Sulla base delle condizioni soggettive e oggettive ed aggiuntive regionali dichiarate dal concorrente e sulla base della documentazione presentata entro la data di scadenza del bando, il Comune di Cellino San Marco provvede entro 90 giorni all'attribuzione in via provvisoria dei punteggi a ciascuna domanda nonché alla formazione dell'elenco dei concorrenti secondo l'ordine dei predetti punteggi provvisori.

In calce all'elenco sono indicate le domande per le quali non è stato attribuito alcun punteggio per effetto di accertamenti in corso nonché le domande dichiarate inammissibili.

E' facoltà del Comune in sede di istruttoria delle domande e di formazione dell'elenco e della graduatoria chiedere ai concorrenti ogni documentazione ed ogni elemento utile per comprovare la situazione denunciata nella domanda.

L'elenco provvisorio con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun concorrente, nonché con l'indicazione dei modi e dei termini per l'opposizione è pubblicato nell'albo pretorio e sul sito del Comune per 30 (trenta) giorni, ai lavoratori emigrati all'estero è data notizia della pubblicazione dell'elenco e della posizione conseguita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. Entro 30 (trenta) giorni successivi alla data di scadenza del termine di pubblicazione della graduatoria provvisoria, gli interessati possono presentare richieste motivate e documentate di parere alla Commissione provinciale di cui all'articolo 42 della L.R. N. 19/2014, per il tramite dell'ufficio comunale competente. Il medesimo ufficio, entro 15 (quindici) giorni dalla data di presentazione della richiesta, trasmette la stessa, unitamente alle proprie controdeduzioni e ad ogni documento utile al rilascio del parere, alla Commissione di cui all'articolo 42. La Commissione, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della richiesta, esprime il proprio parere vincolante sulla graduatoria provvisoria.

L'Ufficio comunale competente, entro i 15 (quindici) giorni successivi al ricevimento dell'ultimo parere rilasciato dalla Commissione sulla graduatoria provvisoria, provvede all'approvazione e pubblicazione della graduatoria definitiva nelle stesse forme in cui è pubblicato il bando. Della formazione di detta graduatoria definitiva, il comune dà notizia alla struttura regionale competente, con indicazione del numero delle domande ammesse, del numero degli alloggi assegnati e del numero di alloggi eventualmente disponibili.

La graduatoria definitiva è valida per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di nuova costruzione, recuperati e di risulta e per gli alloggi comunali e conserva la sua efficacia fino a quando non viene aggiornata nei modi previsti dalla Legge Regionale n. 10/14 e cioè, mediante bandi di concorso integrativi.

Al bando possono partecipare, sia nuovi aspiranti all'assegnazione nonché tutti coloro che a qualsiasi titolo conducano alloggio sulla base di assegnazione temporanea, pena la revoca della stessa.

A norma della L. R. n. 10/14 e s.m.i., gli organi preposti alla formazione delle graduatorie a alle assegnazioni, nonché gli enti gestori, possono espletare, in qualsiasi momento, accertamenti volti a verificare l'esistenza e la permanenza dei requisiti.

ART. 6. GRADUATORIE SPECIALI

I richiedenti appartenenti a graduatorie speciali (richiedenti che abbiano superato il sessantesimo anno di età, giovani coppie e famiglie in costituzione, diversamente abili), di cui ai punti a-4, a-5, a-6, dell'art. 5, 1° comma L. R. 10/14, oltre a essere inseriti nella graduatoria generale permanente, sono collocati d'ufficio in graduatorie speciali relative ad ogni singola categoria, con il medesimo punteggio ottenuto nella graduatoria generale.

Le graduatorie speciali sono valide solo ai fini dell'assegnazione di alloggi destinati in via prioritaria a specifiche categorie di cittadini in caso di determinazione della Regione, o per espressa previsione di leggi di finanziamento.

ART. 7. ASSEGNAZIONE ALLOGGI.

L'Assegnazione degli alloggi è effettuata in base all'ordine della graduatoria definitiva.

In sede di assegnazione viene verificata la permanenza dei requisiti prescritti dalla legge. Per la determinazione dei canoni di locazione si applicano gli artt. 21 e seguenti della L. R. n.10/14.

ART. 8. NORMA FINALE.

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla L. R. n. 10 del 07/4/2014 e n. 50 del 05/12/2014 e successive modifiche ed integrazioni.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, in riferimento al procedimento instaurato col presente bando, si informa che il trattamento dei dati personali acquisiti in dipendenza della partecipazione al presente concorso:

- a) è effettuato in base alla Legge Regionale n.10 del 7 Aprile 2014;
- b) avverrà, anche con l'ausilio di strumenti informatici, presso l'Ufficio Istruttorio e l'Ufficio Protocollo di questo Comune.
- c) il conferimento dei dati è necessario per consentire la partecipazione del concorrente alla presente selezione ed il mancato consenso al loro trattamento impedisce di partecipare alla selezione medesima.
- d) i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione e/o diffusione, nei limiti soggettivi ed oggettivi previsti da norme di legge e/o regolamento: ai dipendenti di questo Comune necessariamente coinvolti, per obbligo normativo o contrattuale, nel procedimento di selezione in questione; ai soggetti pubblici con riferimento alle rispettive funzioni pubbliche previste da leggi e regolamenti; agli altri soggetti titolari del diritto di accesso a norma della legge 241/90. Gli eventuali dati sensibili e/o giudiziari, riportati nella domanda e negli allegati documenti, saranno oggetto di comunicazione e/o diffusione ad organi della pubblica amministrazione soltanto nei casi rispettivamente previsti dalla legge e dal Garante.
- e) il titolare dei dati personali potrà esercitare, in relazione al trattamento dei dati da parte di questo Ente, i suoi diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003.

Cellino San Marco, 05.06.2017

IL RESPONSABILE DEL IV SETTORE
Ing. Gianni PATERA



AL COMUNE DI CELLINO SAN MARCO

Servizio Patrimonio

Via Napoli , 2

Oggetto: Domanda per l'assegnazione in locazione semplice di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P.) compreso quelli di proprietà comunale - L.R. n. 10/2014 e L.R. n. 50/2014.

Il/La sottoscritto/a _____
nato/a _____ Prov. (____) il _____
residente in _____ via _____
_____ n. _____ dal _____
tel. _____ Mail: _____

CHIEDE

di partecipare al concorso indetto da codesto Comune con Bando n. 1/17 del 05.06.2017 per ottenere l'assegnazione in locazione semplice di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica, **compreso quelli di proprietà comunale**, per sé e per il proprio nucleo familiare, composto come indicato nell'allegato modello A.

All'uopo, avendo preso conoscenza del Bando e consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art.76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci e a conoscenza del fatto che saranno effettuati controlli anche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese,

DICHIARA

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 di trovarsi nelle condizioni di legge perché siano assegnati i seguenti punti:

(N.B.: barrare la casella che interessa)

Punteggi

I punteggi da attribuire ai concorrenti sono quelli da a.1) ad a.16), individuati come di seguito:

a.1) reddito anno 2015 del nucleo familiare, determinato con le modalità di cui all'articolo 21 della legge 457/1978, non superiore ai seguenti limiti:

- inferiore ad una pensione sociale (fino 5.824,91)punti 4
- inferiore ad una pensione minima I.N.P.S. (fino ad € 6.524,57)punti 3
- inferiore ad una pensione minima I.N.P.S. più una pensione sociale (fino ad € 12.349,48)punti 2

a.2) nucleo familiare composto:

- da tre a quattro unità punti 1
- da cinque a sei unità punti 2
- da sette e oltre punti 3

a.3) un componente con uno o più minori a carico: punti 2

a.4) richiedenti che abbiano superato il sessantacinquesimo anno di età alla data di presentazione della domanda, a condizione che vivano soli o in coppia, anche con eventuali minori a carico: punti 1

a.5) famiglia con anzianità di formazione non superiore a due anni alla data della domanda, ovvero la cui costituzione è prevista entro un anno e comunque prima dell'assegnazione dell'alloggio: punti 1

Tale punteggio è attribuibile:

- 1) purché nessuno dei due componenti abbia superato il trentacinquesimo anno di età;
- 2) qualora la famiglia richiedente viva in coabitazione, occupi locali a titolo precario, dimostri di non disporre di alcuna sistemazione abitativa adeguata;

a.6) presenza di disabili nel nucleo familiare: punti 3

Ai fini dell'attribuzione del punteggio si considera disabile il cittadino affetto da una diminuzione permanente della capacità lavorativa pari almeno al 75 per cento;

a.7) nuclei familiari che rientrano in Italia o che siano rientrati da non più di dodici mesi dalla data del bando per stabilirvi la loro residenza, emigrati, profughi:punti 1

a.8) richiedenti la cui sede lavorativa si trova ad una distanza superiore a 40 km da quella di residenza: : punti 1

Tale punteggio viene attribuito limitatamente alla graduatoria formata dal Comune nel quale il richiedente lavora;

a.9) richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare da almeno due anni dalla data di pubblicazione del bando in locali adibiti impropriamente ad alloggio (baracche, case mobili, seminterrati, box, centri di raccolta, dormitori pubblici e simili) o comunque in ogni altro locale procurato a titolo precario dagli organi preposti all'assistenza pubblica, ovvero per sistemazione precaria a seguito di provvedimento esecutivo di rilascio che non sia stato intimato per inadempimento contrattuale: punti 4

La condizione del biennio non è richiesta quando la sistemazione precaria derivi da abbandono di alloggio a seguito di calamità o di imminente pericolo riconosciuto dall'autorità competente o da provvedimento esecutivo di sfratto;

a.10) richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare da almeno due anni dalla data del bando in alloggio antigienico, ritenendosi tale quello privo di servizi igienici o con servizi non conformi a quanto previsto dal decreto del Ministro della salute 5 luglio 1975 (Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896, relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione) o quello che per la sua struttura e originaria destinazione, secondo il titolo abilitativo edilizio rilasciato dal Comune, non era destinato ad abitazione: : punti 2

*Il punteggio di cui alle lettere **a.9)** e **a.10)** non viene riconosciuto quando trattasi di locali impropriamente adibiti ad abitazione o antigienici, se tale condizione è stata accertata a favore di altro richiedente in occasione di precedente bando;*

a.11) richiedenti che coabitino con il proprio nucleo familiare da almeno due anni dalla data del bando in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto da almeno due unità:punti 2

La condizione di biennio non è richiesta quando si tratti di sistemazione derivante da abbandono di alloggio a seguito di calamità, di imminente pericolo di crollo riconosciuto dall'autorità competente,

di sistemazione di locali procurati a titolo precario dagli organi preposti all'assistenza pubblica o di provvedimento esecutivo di sfratto;

a.12) richiedenti che abitino alla data del bando con il proprio nucleo familiare in alloggio sovraffollato rispetto allo standard abitativo definito all'articolo 10 della L.R. n. 10/2014:

- a) oltre 2 persone in più:punti 1
- b) oltre 3 persone in più: punti 2

a.13) richiedenti fruitori di alloggio di servizio che devono rilasciare l'alloggio per trasferimento d'ufficio o per cessazione non volontaria diversa da collocamento a riposo:punti 1

a.14) richiedenti che devono abbandonare l'alloggio a seguito di ordinanze di sgombero o per motivi di pubblica utilità o per esigenze di risanamento edilizio, risultanti da provvedimenti emessi dall'autorità competente non oltre tre anni prima della data del bando:punti 6

a.15) richiedenti che abitino in alloggio che deve essere rilasciato a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto intimato per motivi diversi da immoralità, inadempienza contrattuale, di verbale di conciliazione giudiziaria, di provvedimento di collocamento a riposo di dipendente pubblico o privato che fruisca di alloggio di servizio purché il concorrente o altro componente il nucleo familiare non abbia stipulato un nuovo contratto di locazione per un alloggio adeguato: punti 6

Non rientra nell'inadempienza contrattuale la morosità incolpevole legata a documentati significativi mutamenti delle condizioni economiche del nucleo familiare nell'anno di riferimento.

a.16) richiedenti che abitino in un alloggio il cui canone locativo incida in misura non inferiore al 30 per cento sul reddito annuo complessivo del nucleo familiare determinato ai sensi del comma 1, lettera e), dell'articolo 3 della L.R. n. 10/2014:punti 1

DICHIARA altresì di possedere i seguenti requisiti:

1. di essere cittadino italiano
2. di essere cittadino straniero della Comunità Europea (specificare lo Stato): _____
3. di essere cittadino straniero extracomunitario (specificare lo Stato): _____ ,

di risiedere nel Comune di Cellino San Marco da almeno due anni prima dalla data ultima di presentazione della domanda del bando e di essere in possesso del permesso di soggiorno

4. di prestare la propria attività lavorativa nel Comune di Cellino San Marco

5. di essere destinato a prestare servizio nel Comune di Cellino San Marco presso _____

6. di non essere titolare, né egli stesso, né i componenti il suo nucleo familiare, di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare medesimo, nel Comune di Oria, ovvero su uno o più alloggi ubicati in qualsiasi località, il cui valore locativo complessivo sia almeno pari al valore locativo di un alloggio adeguato, con condizioni abitative medie nel Comune di Cellino San Marco

7. di non aver ceduto né egli stesso, né i componenti il suo nucleo familiare, fuori dai casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice

8. che l'alloggio attuale, la cui superficie determinata ai sensi della Legge 392/78, misura mq. _____, è occupata a titolo di:

- locazione

- proprietà

AVVERTENZE

Non sono cumulabili i punteggi:

a.9) con a.10);

a.14) con a.15);

a.14) e a.15) con a.9), a.10), a.11), a.12) e a.13).

Ai fini della collocazione in graduatoria, a parità di punteggio, è effettuato il sorteggio a cura di un notaio o di un ufficiale rogante.

I richiedenti di cui alle lettere a,4), a,5) e a,6) sono inseriti nella graduatoria generale definitiva; sono altresì collocati d'ufficio in graduatorie speciali relative a ogni singola categoria con il medesimo punteggio ottenuto nella graduatoria generale.

Il sottoscritto si dichiara, inoltre, disponibile a fornire qualunque notizia in merito alla domanda presentata. Chiede poi che tutte le comunicazioni che lo riguardano, siano spedite all'indirizzo indicato nella presente domanda.

In caso di variazione di indirizzo, domicilio o residenza, si impegna a darne immediata comunicazione al Comune di Cellino San Marco – IV Settore – Ufficio Patrimonio, Via Napoli 2 – Cellino San Marco (Br) –

Ai fini dell'attribuzione del punteggio il reddito complessivo indicato nella scheda suddetta va determinato con le modalità di cui all'art. 21 della L. 05.08.1978 n.457.

TUTTA LA DOCUMENTAZIONE DEVE ESSERE PRODOTTA IN ORIGINALE O COPIA AUTENTICA, E NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE ANCHE MEDIANTE AUTOCERTIFICAZIONE. LA VALUTAZIONE DEL PUNTEGGIO SARA' FATTA SULLA SCORTA DEI DOCUMENTI PRESENTATI CON LA DOMANDA.

Cellino San Marco, lì,.....

Firma del richiedente

La firma è richiesta a pena di esclusione

.....

INFORMATIVA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL'ART. 13, DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, N. 196 (CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI).

Privacy: Il sottoscritto in qualità di richiedente l'assegnazione di un alloggio ERP di cui al bando 1/2017 pubblicato dal Comune di Cellino San Marco, dichiara di avere preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del D.lgs. 196/2003 e di dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali, compresi quelli sensibili necessari all'istruttoria della propria domanda.

Firma del richiedente

.....

